

## **ASSICASSA**

**Cassa interaziendale di assistenza del Personale degli Enti pubblici e Parastatali,  
delle società cooperative, di capitali, della piccola e media impresa  
e delle  
associazioni professionali**

## **REGOLAMENTO**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2004**

- Art. 1 -

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle forme di assistenza integrativa a favore dei soggetti di cui all'art.2 dello Statuto da parte della "Cassa interaziendale di assistenza del Personale degli Enti pubblici e Parastatali, delle società cooperative, di capitali, della piccola e media impresa e delle associazioni professionali" (in seguito, per brevità, denominata "**ASSICASSA**" o "**CASSA**")

- Art. 2 -

Sono iscritti ad ASSICASSA, in qualità di soci ordinari, tutti i lavoratori di cui all'art. 5 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e per i quali sia stata versata la contribuzione.

La richiesta di iscrizione, completa della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere accompagnata dal versamento:

- per i lavoratori dipendenti, del contributo posto a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore – considerati inscindibili – nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, del contributo posto a carico sia del lavoratore che, ove previsto, a carico del committente, nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del contributo stabilito dalla CASSA per ciascuna prestazione.

Sono iscritti ad ASSICASSA, in qualità di soci sostenitori, le Associazioni di rappresentanza datoriale e/o professionali che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e versato i contributi alla CASSA.

L'iscrizione ha effetto dal giorno di valuta indicato nel mezzo di pagamento utilizzato per il versamento della contribuzione.

- Art. 3 -

Per i soci ordinari la richiesta di iscrizione deve essere corredata dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale.

Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, la suddetta documentazione deve essere inoltrata a cura del datore di lavoro.

In caso di variazione della posizione del singolo lavoratore dipendente o socio lavoratore, i datori di lavoro sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro 10 gg. nonché a mettere a disposizione della CASSA gli elementi necessari per l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per i soci sostenitori, la richiesta di iscrizione deve essere corredata dei seguenti dati: denominazione e codice fiscale .

- Art. 4 -

ASSICASSA, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni assunte dai suoi organi, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri:

- libro dei Soci (ordinari e sostenitori);
- libro dei Rappresentanti;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

ASSICASSA avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge.

- Art. 5 -

I contributi, per tutti i soci, sia ordinari che sostenitori, sono versati ad ASSICASSA nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello Statuto.

Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, i contributi vengono versati ad ASSICASSA a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico del lavoratore, alle scadenze, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ASSICASSA non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro e al recupero dei contributi

dovuti sulla base degli accordi collettivi di lavoro o dei regolamenti aziendali.

Per i soci ordinari che siano lavoratori di cui all'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile, qualora la contribuzione sia anche a carico del committente, quest'ultimo provvederà a versare ad ASSICASSA sia il contributo a suo carico sia quello a carico del lavoratore.

Per i soci ordinari che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, l'importo annuale dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle forme di assistenza prescelte, sarà dagli stessi versato alla CASSA entro i termini e le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

I datori di lavoro o i singoli lavoratori autonomi o liberi professionisti che effettuano i versamenti oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di ASSICASSA sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva, a titolo di penale, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie.

Non avendo il datore di lavoro o il singolo lavoratore autonomo o libero professionista ottemperato alle specifiche richieste di ASSICASSA e trascorsi 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente comma cessa, automaticamente, l'iscrizione ad ASSICASSA.

Quest'ultima procederà, nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore autonomo o libero professionista inadempiente, al recupero degli oneri sostenuti, per eventuali prestazioni fornite all'iscritto e/o al nucleo familiare nel periodo di non regolarità contributiva precedente alla cessazione dell'iscrizione a causa del mancato versamento dei contributi.

- Art. 6 -

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina di anno in anno, tenute presenti le esigenze di bilancio, l'ammontare della quota associativa per far fronte agli oneri di funzionamento della CASSA.

La quota associativa, prevista per i soli soci ordinari, viene versata entro i termini e le modalità previste per il versamento dei contributi.

- Art. 7 -

Eventuali altre entrate della Cassa, diverse dai contributi e dalla quota associativa, hanno separate evidenze contabili.

La CASSA istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere

assistenziale sanitario da quelli che vanno ad alimentare tutte le altre prestazioni assistenziali, nonché le conseguenti erogazioni.

- Art. 8 -

ASSICASSA può, nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto, erogare ai soci ordinari tutte o parte delle seguenti prestazioni:

- integrazione per assistenza sanitaria;
- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extra professionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da infortunio;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da malattia.

La tipologia delle prestazioni a favore dei soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori è quella stabilita dagli accordi collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali ad essi applicabili.

I familiari dei soci ordinari possono ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni a richiesta del socio medesimo, al quale unicamente compete tale facoltà.

I familiari non conseguono alcun diritto autonomo all'assistenza, né sono titolari di posizione propria alla CASSA. Essi sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa su domanda dei soci ordinari e decadono dal diritto nel momento in cui cessa per i soci ordinari l'iscrizione alla Cassa.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono garantite tramite la stipulazione di apposite convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione, le cui condizioni costituiscono parte integrante del Regolamento. Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalle convenzioni assicurative.

- Art. 9 -

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà con apposite delibere alle opportune modificazioni o integrazioni della normativa regolamentare.